

L.R. 10 aprile 1995, n. 11 (1)
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 aprile 1995, n. 40.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni regionali, in lire e in euro, quale risulta a seguito degli importi introdotti dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, aumentati del 100%, ad esclusione dei numeri d'ordine 17 e 41, dall'art. 48, commi 4 e 5, L.R. 8 settembre 1993, n. 9, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Art. 1

Oggetto delle tasse.

1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (3) e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» (4).

2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento (5).

(3) Emanato ai sensi dell'art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Il comma 5 del suddetto art. 3 ha, inoltre, stabilito che con legge regionale possano essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Il comma 1 dell'art. 37-bis, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi elencati.

(4) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 2

Obbligo del pagamento.

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri simili istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente (6).

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla «tariffa».

4. Nei casi espressamente indicati nella «tariffa», gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella «tariffa» stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

5. Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati I.S.T.A.T. riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

(6) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 3

Modalità di pagamento.

1. Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di atti e provvedimenti emessi dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 4

Riscossione coattiva.

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Effetti del mancato o ritardato pagamento.

1. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

Art. 6

Sanzioni.

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto o il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29 (7).

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti oggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla «tariffa», nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al primo comma, si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa (8).

3-bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione (9).

(7) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(8) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(9) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 7

Accertamento e definizione delle violazioni.

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dei quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di Finanza rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della Regione ed il Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Riscossione delle sanzioni e soprattasse.

1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento su appositi conti correnti postali.

Art. 9

Ricorsi amministrativi.

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento al Presidente della

Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al Settore Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo.

Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva, come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408 del 1990.

3. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.

Art. 10

Delega.

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Art. 11

Decadenza e rimborsi.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (10).

2. In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o provvedimento richiesto.

3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

(10) Il presente comma, già modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dal giorno nella quale è stata commessa la violazione.».

Art. 12

Meccanizzazione.

1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso, sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Settore Tributi.

Art. 13

Arrotondamento.

1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

Art. 14

Obbligo di informazioni (11).

1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1. Il provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Anagrafe tributaria regionale. 1. Gli uffici regionali e gli Enti cui compete il rilascio degli atti e dei provvedimenti, elencati nella «tariffa», sono tenuti a trasmetterne, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio, copia ed ogni loro variazione al Settore Tributi della Regione.

2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, espressamente, fra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio, nonché la relativa somma corrisposta.».

Art. 15

Norme abrogative.

1. È abrogata la legge regionale 25 agosto 1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 4, nonché le altre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

Art. 16

Rinvio alle norme legislative dello Stato.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 17

Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Appendice (12)

**TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TITOLO I - IGIENE E SANITA'**

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/ 1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei Comuni con popolazione: a) fino a 5.000 abitanti b) da 5.001 a 10.000 abitanti	450.000	90.000	232,41	46,48
			1.346.00 0	270.000	695,15	139,44

	c) da 10.001 a 15.000 abitanti	2.690.000	540.000	1389,27	278,89
	d) da 15.001 a 40.000 abitanti	4.302.000	862.000	2221,80	445,19
	e) da 40.001 a 100.000 abitanti	6.450.000	1.294.000	3331,15	668,30
	f) da 100.001 a 200.000 abitanti	8.602.000	1.724.000	4442,56	890,37
	g) da 200.001 a 500.000 abitanti	13.438.000	2.688.000	6940,15	1388,24
	h) superiore a 500.000 abitanti	21.500.000	4.302.000	11103,82	2221,80
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)				

Nota:

La tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacie succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

- nei Comuni con popolazione fino a 10.000 Lire 68.000 Euro 35,12

abitanti				
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti	Lire	110.000	Euro	56,81
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	Lire	220.000	Euro	113,62
- nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti	Lire	540.000	Euro	278,89
- nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti	Lire	756.000	Euro	390,44

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n.

1107, nella seguente misura:

- nei Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti	Lire	132.000	Euro	68,17
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	Lire	164.000	Euro	84,70
- nei Comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	Lire	324.000	Euro	167,33
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	Lire	648.000	Euro	334,66
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	Lire	1.294.000	Euro	668,30

Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre al penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(12) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni regionali, in lire e in euro, quale risulta a seguito degli importi e aumenti appresso indicati, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha fissato, per tutte le regioni, una nuova tariffa a decorrere dal 1° aumento appresso indicati, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha fissato, per tutte le regioni, una nuova tariffa a decorrere dal 1° gennaio 1992, rimasta in vigore, per la Calabria, fino al 31 dicembre 1993. Dal 1° gennaio 1994 gli importi sono quelli riportati nella presente appendice, per effetto dell'aumento disposto dal comma 4 dell'art. 48, L.R. 8 settembre 1993, n. 9, ad esclusione dei numeri d'ordine 17 e 41 come prevede il comma 5 dello stesso articolo, per i quali resta in vigore la misura fissata dal suddetto D.Lgs. n. 230/1991. L'art. 37-bis, comma 1, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati:

n. 7/3 autorizzazione igienica sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale degli esercizi per la somministrazione di bevande;

n. 8 autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte;

- n. 9 autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili;
- n. 11 autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo, degli integratori e degli integratori medicinali per mangimi;
- n. 12 autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata;
- n. 13 autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali;
- n. 19 autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (tariffa ripristinata con L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11);
- n. 20 autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciate agli insediamenti diversi da quelli abitativi;
- n. 21 autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi;
- n. 24 deliberazione relativa a fiere e mercati;
- n. 24-bis autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge n. 112/1991);
- n. 25 licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore;
- n. 31 autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze;
- n. 34 autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata di interesse regionale;
- n. 35 concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) d'interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose;
- n. 36 licenza di impianto di funicolari aeree o teleferiche di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria;
- n. 37 licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;
- n. 38 concessione di filovia, di interesse regionale;
- n. 40 concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci;
- n. 42 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o cose;
- n. 43 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici;
- n. 44 autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna per trasporto, di rimorchio o di traino non compresi nei numeri precedenti;
- n. 45 autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque				

		minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f)	3.638.00 0	-	1878,87	-
--	--	---	---------------	---	---------	---

Nota:

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del Regolamento n. 1924 del 1919 citato).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)	1.820.00 0	-	939,95	-
4	25 (12)	Autorizzazione all'apertura e				

		all'esercizio (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 719) di:				
		a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie	3.638.000	1.820.000	1878,87	939,95
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia	4.844.000	2.422.000	2501,72	1250,86
25		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e)				

Nota:

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18, regolamento approvato con R.D. 18 settembre 1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt. Lire 540.000 Euro 278,89

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt. Lire 220.000 Euro 113,62

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
5	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico,				

	case o				
	pensioni per gestanti (art. 193 del				
	testo unico delle leggi sanitarie e art.				
	23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.				
	854):				
	1) per le case o istituti di cura				
	medico-chirurgica o di assistenza				
	ostetrica, case o pensioni per gestanti:				
	- se l'istituto non ha più di 50 posti				
	letto	2.798.000	1.400.000	1445,05	723,04
	- se l'istituto ha non più di 100 posti				
	letto	6.452.000	3.226.000	3332,18	1666,09
	- se l'istituto ha più di 100 posti letto	16.126.000	8.064.000	8328,38	4164,71
	2) per gli ambulatori e per i gabinetti				
	di analisi per il pubblico	.540.000	270.000	278,89	139,44
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1,				
	lettera e)				

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere

autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione e, quindi, al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specialistici esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
6	23	a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, casa o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri idropiniche, idroterapiche o fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del				

	D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera f) b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)	84.000	84.000	43,38	43,38
		166.000	166.000	85,73	85,73

Nota:

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n.	Indicazione degli atti	Lire		Euro	
			Tassa di	Tassa	Tassa di	Tassa

	641/1972)	soggetti a tassa	rilascio	annuale	rilascio	annuale
7	30	<p>Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificate dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):</p> <p>1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:</p> <p>a) alberghi con 5 stelle e lusso</p> <p>b) alberghi con 4 stelle</p> <p>c) alberghi con 3 stelle</p> <p>d) alberghi con 2 stelle</p> <p>e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:</p> <p>superiore a 500.000 abitanti</p> <p>superiore a 100.000 abitanti</p> <p>superiore a 50.000 abitanti</p> <p>superiore a 10.000 abitanti</p> <p>non superiore a 10.000 abitanti</p>				
			2.906.000	2.906.000	1500,82	1500,82
			1.614.000	1.614.000	833,56	833,56
			672.000	672.000	347,06	347,06
			486.000	486.000	251,00	251,00
			404.000	404.000	208,65	208,65
			270.000	270.000	139,44	139,44
			218.000	218.000	112,59	112,59
			137.000	137.000	70,75	70,75
			56.000	56.000	28,92	28,92

f) affittacamere, alberghi diurni nei				
Comuni con popolazione:				
superiore a 500.000 abitanti	193.000	193.000	99,68	99,68
superiore a 100.000 abitanti	144.000	144.000	74,37	74,37
superiore a 50.000 abitanti	76.000	76.000	39,25	39,25
superiore a 10.000 abitanti	50.000	50.000	25,82	25,82
non superiore a 10.000 abitanti	30.000	30.000	15,49	15,49
2) Esercizi per la somministrazione				
di alimenti:				
a) esercizi per la ristorazione di lusso	2.906.00 0	2.906.0 00	1500,82	1500,8 2
b) esercizi per la ristorazione di 1 ^a				
categoria	1.614.00 0	1.614.0 00	833,56	833,56
c) esercizi per la ristorazione di 2 ^a				
categoria	672.000	672.000	347,06	347,06
d) esercizi per la ristorazione di 3 ^a				
categoria	486.000	486.000	251,00	251,00
e) esercizi per la ristorazione di 4 ^a				
categoria nei Comuni con popolazione:				
superiore a 500.000 abitanti	404.000	404.000	208,65	208,65
superiore a 100.000 abitanti	270.000	270.000	139,44	139,44
superiore a 50.000 abitanti	218.000	218.000	112,59	112,59

	superiore a 10.000 abitanti	137.000	137.000	70,75	70,75
	non superiore a 10.000 abitanti	56.000	56.000	28,92	28,92

Nota:

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e per il rilascio della relativa licenza valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1977, n. 246), nonché dell'art. 32 del D.M. n. 375/1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi simili.

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione				

		di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1, D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l)	3.638.000	-	1878,87	-
--	--	--	-----------	---	---------	---

Nota:

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i)	94.000	-	48,55	-

TITOLO II - CACCIA E PESCA

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961		Lire	Euro
-------------	--------------------	--	------	------

	(D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16	216.000	-	111,55	-

Nota:

Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
16	52	Concessione di costituzione di: 1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 2) centro privato di produzione di selvaggina D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) legge 27 dicembre 1977, n.	12.130	12.130	6,26	6,26
			1.078.00 0	1.078.0 00	556,74	556,74

		968, art. 6, lettera d) e 36				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Nota:

Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17		Abilitazione all'esercizio venatorio:				
		a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	73.000	73.000	37,70	37,70
		b) con fucile a due colpi	102.000	102.000	52,68	52,68
		c) con fucile a più di due colpi	129.000	29.000	66,62	66,62
		d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .. D.P.R. 15 gennaio 1972, n.	449.000	449.000	231,89	231,89

	11, art. 1, lettera o) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99				
--	---	--	--	--	--

Nota:

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di	61.000	61.000	31,50	31,50

	lato non				
	superiore a m. 1,50	31.000	31.000	16,01	16,01
	Tipo C: licenza per la pesca con canna				
	con o senza mulinello, con uno o più				
	ami, e con bilancia di lato non superiore				
	a m. 1,50	19.000	19.000	9,81	9,81
	Tipo D: licenza per gli stranieri per				
	l'esercizio della pesca con canna, con o				
	senza mulinello, con uno o più ami,				
	tirlindana e bilancia di lato non superiore				
	a m. 1,50	16.500	-	8,52	-
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1,				
	lettera p)				
	L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 21-bis				
	L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11				

Nota:

Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di:

L. 23.500 per le licenze di tipo A - euro 12,14;

L. 13.000 per le licenze di tipo B - Euro 6,71;

L. 6.500 per le licenze di tipo C - Euro 3,36;

da ripartire fra le Amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da

stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.

Il versamento delle tasse e delle soprattasse annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p) L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 21-bis L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11	18.000	18.000	9,30	9,30

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TITOLO III - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
22	89 (59)	<p>1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:</p> <p>a) alberghi e ostelli per la gioventù</p> <p>b) campeggi:</p> <p>- con quattro stelle</p> <p>- con tre stelle</p> <p>- con due stelle, nei Comuni con popolazione:</p> <p>1) superiore a 500.000 abitanti</p> <p>2) superiore a 100.000 abitanti</p> <p>3) superiore a 50.000 abitanti</p> <p>4) superiore a 10.000 abitanti</p> <p>5) non superiore a 10.000</p>	68.000	68.000	35,12	35,12
			540.000	540.000	278,89	278,89
			324.000	324.000	167,33	167,33
			280.000	280.000	144,61	144,61
			198.000	198.000	102,26	102,26
			164.000	164.000	84,70	84,70
			90.000	90.000	46,48	46,48
			36.000	36.000	18,59	18,59

abitanti				
- con una stella nei Comuni con popolazione:				
1) superiore a 500.000 abitanti	164.000	164.000	84,70	84,70
2) superiore a 100.000 abitanti	122.000	122.000	63,01	63,01
3) superiore a 50.000 abitanti	68.000	68.000	35,12	35,12
4) superiore a 10.000 abitanti	42.000	42.000	21,69	21,69
5) non superiore a 10.000 abitanti	24.000	24.000	12,39	12,39
c) villaggi turistici:				
- con quattro stelle	540.000	540.000	278,89	278,89
- con tre stelle	324.000	324.000	167,33	167,33
- con due stelle, nei Comuni con popolazione:				
1) superiore a 500.000 abitanti	280.000	280.000	144,61	144,61
2) superiore a 100.000 abitanti	198.000	198.000	102,26	102,26
3) superiore a 50.000 abitanti	164.000	164.000	84,70	84,70
4) superiore a 10.000 abitanti	90.000	90.000	46,48	46,48
5) non superiore a 10.000 abitanti	36.000	36.000	18,59	18,59
d) case per ferie	198.000	198.000	102,26	102,26
e) altri allestimenti in genere che non	100.000	100.000	51,65	51,65

	abbiano le caratteristiche volute dal				
	R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975,				
	convertito nella legge 30 dicembre 1937,				
	n. 2651, e successive modificazioni				
	f) autostelli	164.000	164.000	84,70	84,70
	- se funzionanti su autostrade	324.000	324.000	167,33	167,33
	2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o				
	gestori di uno dei predetti complessi				
	ricettivi complementari per la nomina di				
	un proprio rappresentante (art. 6 legge 21				
	marzo 1958, n. 326)	36.000	36.000	18,59	18,59
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1,				
	lettera g)				

Nota:

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di ristorazione, è dovuta anche la tassa sulle concessioni regionali prevista al n. 7, punti 2 della presente tariffa.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
23	95 (64a)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei Comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616, art. 56 e 58, n. 2 legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9	198.000 388.000 778.000 1.164.000 1.936.000 3.226.000	100.000 198.000 388.000 584.000 970.000 1.614.000	102,26 200,39 401,80 601,16 999,86 1666,09	51,65 102,26 200,39 301,61 500,96 833,56

Nota:

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno dell'autorizzazione, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la

cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, ed all'art. 9 della legge n. 217/1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella misura o in altre località della regione.

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217/1983).

La Tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1,	144.000	-	74,37	-

	lettera a)				
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66,				
	comma 1				

TITOLO VI - ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
28	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	324.000	-	167,33	-

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
29	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	1.614.000	-	833,56	-
30	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	1.614.000	-	833,56	-

32	169	<p>Concessione per la coltivazione di</p> <p>giacimenti di acque minerali e termali di cui all'art. 14 e seguenti del R.D. 29</p> <p>luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R.</p> <p>28 giugno 1955, n. 620</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1,</p> <p>lettera a)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61</p>	3.226.000	-	1666,09	-
----	-----	---	-----------	---	---------	---

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
33	170	<p>Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di</p> <p>terzi, quando il proprietario non la intraprende in proprio o non dia alla</p> <p>coltivazione medesima sufficiente</p> <p>sviluppo (art. 45, comma 2, del R.D. 29</p>				

		luglio 1927, n. 1443, sostituito dal				
		D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7)	648.000	-	334,66	-
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1,				
		lettera e)				
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62				

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII - TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
39	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):				

	a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	324.000	164.000	167,33	84,70
	b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale ..	198.000	100.000	102,26	51,65
	c) se emessa dal Sindaco	100.000	52.000	51,65	26,86
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a)				
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84				

Nota:

Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:

1) per la costruzione, per ciascun impianto Lire 1.132.000 Euro 584,63

2) per l'esercizio, per ciascun impianto Lire 566.000 Euro 292,31

b) ascensori in servizio pubblico:

1) per la costruzione, per ciascun impianto Lire 906.000 Euro 467,91

2) per l'esercizio, per ciascun impianto Lire 456.000 Euro 235,50

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961		Lire	Euro
-------------	--------------------	--	------	------

	(D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
41	185 (111)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4) concessioni di servizi automobilistici</p>	<p>380.000</p> <p>229.000</p> <p>77.500</p>	<p>380.000 (1)</p> <p>229.000 (1)</p> <p>77.500 (1)</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p>	<p>196,25(1)</p> <p>118,27(1)</p> <p>40,03(1)</p>

	di gran turismo:				
	a) autoservizi con frequenza giornaliera	229.000	229.000 (1)	118,27	118,27(1)
	b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana.	139.000	139.000 (1)	71,79	71,79(1)
	c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	47.000	47.000 (1)	24,27	24,27(1)
	5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione	9.500	-	4,91	-
	6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:				
	- per il primo giorno di validità	12.000	-	6,20	-
	- per ogni giorno ulteriore di validità	5.000	-	2,58	-
	(1) La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.				
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 2° comma, lettera b)				
	D.P.R. 24 luglio 1977, n.				

616, art. 84

Nota:

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 Km	Lire	270	Euro	0,14
b) da 20,01 a 40 Km	Lire	800	Euro	0,41
c) da 40,01 a 60 Km	Lire	1.600	Euro	0,83
d) da 60,01 a 80 Km	Lire	2.700	Euro	1,39
e) oltre 80 Km	Lire	4.000	Euro	2,07

2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio:

	Lire	500	Euro	0,26
--	------	-----	------	------

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
46	197	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche				

	<p>approvato</p> <p>con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, per</p> <p>effettuare corse per trasporto viaggiatori</p> <p>fuori linea con autobus adibiti ai servizi</p> <p>pubblici, regolarmente concessi od</p> <p>autorizzati, aventi interesse regionale:</p> <p>- per il primo giorno di permesso</p> <p>- per ogni giorno di ulteriore validità</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1,</p> <p>lettera b) ed art. 3, lettera c)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84</p>	56.000	-	28,92	-
		36.000	-	18,59	-

Nota:

Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.

TITOLO VIII - ARTI E MESTIERI

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
47	204 (117)	<p>Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per</p> <p>l'esercizio di arti e mestieri</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63</p>	62.000	-	32,02	-

		lettera c)				
--	--	------------	--	--	--	--